

ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990
PER PROGRAMMA DI SELEZIONE CAVALLO DA SELLA ITALIANO

Tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con sede in Roma, Via XX Settembre 20, in persona del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica Dr. Francesco Saverio Abate, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali (di seguito MiPAAF o Ministero)

e

L'Università di Perugia – Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo (C.R.C.S.). con sede in Perugia, via San Costanzo 4, nella persona del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria prof. Fabrizio Rueca,

PREMESSO

- che il Ministero, ai sensi dell'art. 23-quater, comma 9 della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è subentrato nelle funzioni dei soppressi UNIRE ed ASSI;
- che le competenze in materia ippica ed equestre sono state attribuite alla Direzione generale PQAI ed, in particolare, sono state attribuite alla PQAI 6 le competenze in materia di Libri genealogici, tra i quali, specificatamente, il Libro genealogico del cavalla di razza Sella italiano;
- che l'attività di gestione dei libri genealogici è finalizzata alla selezione per il miglioramento della razza, così come disposto dal Disciplinare del Libro genealogico approvato con decreto direttoriale n. 3580 del 12 giugno 2008 che, all'art. 2, dispone: *“Il libro genealogico rappresenta lo strumento per lo svolgimento dell'azione di miglioramento dei cavalli delle razze: Orientale, Anglo Arabo e Sella italiano ed ha, pertanto, la finalità di indirizzare, sul piano tecnico, l'attività selettiva, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica”*;
- che il *Regolamento (UE) 2016/1012* del parlamento europeo e del consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») prevede all'art. 8 che l'ente selezionatore, ovverosia il soggetto che detiene il libro genealogico, debba predisporre e far approvare un programma genetico per il miglioramento della razza;

- che il comma 4 del medesimo articolo prevede che gli enti selezionatori possono affidare a terzi attività tecniche specifiche legate alla gestione dei loro programmi genetici, compresa la valutazione genetica, ferma restando la permanenza in capo dell'ente selezionatore della responsabilità per la gestione del Libro genealogico ed a condizione che non esistano situazioni di conflitto di interesse tra i terzi e le attività economiche degli allevatori;
- che il citato Regolamento prevede all'art. 16 la possibilità per l'ente selezionatore di articolare i Libri genealogici in classi di merito, potendo di conseguenza imporre l'obbligo di sottoporre gli animali a prove della performance, alla valutazione genetica, sanitaria e, se del caso, alla valutazione genomica;
- che il Ministero, con decreto n. 63804 del 24 settembre 2015, ha stipulato con l'Università di Perugia – Centro di Studio del Cavallo Sportivo una convenzione per l'elaborazione degli indici genetici del cavallo da sella, della durata quadriennale anni 2016-2019;
- che con decreto direttoriale n. 78455 del 30 ottobre 2017 è stato, altresì, stipulato un addendum alla predetta convenzione per gli anni 2017-2019 per l'istituzione della banca sanitaria riproduttori, la manutenzione della stessa e lo studio della ereditarietà delle malattie dell'accrescimento;
- che nell'anno 2019, con presentazione il 17 aprile nella sede del Ministero, sono stati pubblicati gli indici genetici del cavallo Sella Italiano. La loro stima è stata effettuata attraverso l'esame del fenotipo rappresentato da 3.458.392 performance sportive di salto ostacoli disputati in Italia nell'ultimo decennio e realizzate da 81.440 cavalli Sella Italiano. La valutazione, effettuata sul più alto livello raggiunto dal ogni soggetto in competizione ha fornito un indice genetico (con accuratezza minima pari a 0,54) per 11.606 cavalli iscritti al libro genealogico del Sella Italiano;

OSSERVATO

- che si rende necessario proseguire, successivamente all'anno 2019, nell'utilizzo degli indici genetici quale strumento indispensabile a disposizione degli allevatori per la selezione della razza;
- che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, *“..le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”*
- che lo statuto del Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo (C.R.C.S.), già Centro di Studio del Cavallo Sportivo (C.S.C.S.), approvato il 30 ottobre 2018, ha tra le proprie finalità: *“approfondire le situazioni complesse ed interagenti legate al massimo espletamento delle potenzialità del cavallo sportivo e del rapporto uomo/cavallo per la salvaguardia del benessere animale e per un giusto suo utilizzo nelle attività ricreative”*; e inoltre: *“promuovere e coordinare attività di ricerca, sia metodologica che applicativa, per i caratteri obiettivo di selezione del cavallo sportivo*

nell'ottica, anche, di migliorarne lo stato di salute e la qualità della vita attraverso il perfezionamento delle conoscenze”;

RITENUTO

- che tra il Ministero ed il C.R.C.S. sussiste il comune interesse della promozione della selezione e all'innalzamento qualitativo dell'allevamento del cavallo da sella, con riferimento alla gestione del Libro genealogico per quanto riguarda il Ministero e con riferimento all'attività scientifica di ricerca per quanto riguarda il C.R.C.S.;
- che l'attività oggetto dell'accordo ha l'esclusiva finalità di interesse pubblico di favorire l'attività degli allevatori, con la messa a disposizione delle informazioni, genetiche e sanitarie, necessarie per la corretta programmazione allevatoriale, favorendo in tal modo anche un incremento del valore commerciale del settore;

CONSIDERATO

- che il C.R.C.S. è in possesso delle specifiche competenze in materia in quanto:
 - svolge dal 1992, attività di ricerca multidisciplinare con l'obiettivo di valorizzare il Patrimonio Equino italiano;
 - è autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali citate in ricerche e libri di testo internazionali;
 - è presente tramite il suo Direttore in qualità di esperto in zootecnia come membro delle CTC dei principali Libri Genealogici delle razze equine nazionali (Cavallo Orientale, Anglo Arabo e Sella Italiano; Trottatore Italiano; Maremmano; Murgese) e del Registro Anagrafico delle popolazioni equine ed asinine a limitata diffusione;
 - dal 2014 il C.R.C.S. è stato nominato Centro di Referenza per la valutazione sanitaria dei riproduttori di razza Sella Italiano dal MiPAAF. (Dec. DG PQA prot. N.0020016 del 18/03/2014)
 - ha preso e prende parte a progetti e gruppi di ricerca nazionali ed internazionali tra i quali:
 - SelMol/INNOVAGEN- Selezione Molecolare - 2007/2013 Ricerca e innovazione nelle attività di miglioramento genetico animale mediante tecniche di genetica molecolare per la competitività del sistema zootecnico nazionale finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – MiPAAF;
 - Sella Italiano –MIPAAF 2015/2019 Elaborazione ed aggiornamento degli indici genetici per il cavallo sportivo e valutazione sanitaria dei riproduttori;

- Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) Innovazione e Biodiversità per gli Equini (EQUINBIO) 2016/2019;
 - attività scientifica di supporto alle Associazioni allevatori di razze equine;
 - gruppo di lavoro della Commissione Tecnica Scientifica della Tenuta Presidenziale di Castelporziano.
 - Equine Genetic Diversity Consortium (EGDC) - University of Minnesota. Gruppo di ricerca internazionale attivo nel campo della genetica e della genomica;
 - Functional Annotation of Animal Genomes (FAANG). Iniziativa internazionale per l'annotazione di tutti i genomi degli animali domestici;
 - EquCab3.0 - Horse Genome Reference Assembly - Gruppo di studio internazionale per l'applicazione e il trasferimento della genomica alla 'Horse Industry';
 - WBFSH – European X-ray harmonization Gruppo di lavoro Europeo per il processo di armonizzazione degli esami e delle valutazioni radiografiche nel cavallo.
- che con il presente accordo il C.R.C.S. viene individuato come Ente terzo ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento (UE) 2016/1012 sopra citato;
 - che le attività oggetto del presente accordo riguardano il costante aggiornamento degli indici genetici, la costituzione della banca genomica e le visite sanitarie ai riproduttori;
 - che il C.R.C.S. si dichiara disponibile, su richiesta del Ministero, ad ulteriori collaborazioni quali corsi di aggiornamento per tecnici e veterinari e la strutturazione, costituzione, impostazione di programmi di selezione e genetici per il costituendo Libro genealogico del Pony Italiano, che potranno essere oggetto anche di separati accordi;
 - che l'art. 5, comma 6 del d.lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti) prevede:

“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

- che la cooperazione viene realizzata nelle seguenti modalità:
 - a) con l'attività da parte del Ministero della raccolta e registrazione dati, della programmazione di prove morfologiche, della raccolta e registrazione delle informazioni sulle performance sportive;
 - b) con l'elaborazione da parte del C.R.C.S. di tutte le informazioni raccolte dal Ministero, con l'utilizzo di software dedicato, di strutture tecniche specializzate, di personale specializzato individuato tra il personale tecnico e docente strutturato e/o ricercatore a tempo determinato e/o assegnisti di ricerca e/o con prestazioni di lavoro autonomo altamente specializzato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente accordo prevede la cooperazione tra il MiPAAF e l'Università degli Studi di Perugia – C.R.C.S. per la realizzazione dei seguenti obiettivi, concernenti il cavallo da sella italiano:

- a) l'aggiornamento banche dati, *know how* ed elaborazione, pubblicazione e diffusione annuale degli indici genetici. Tale attività comporta l'implementazione, la gestione e l'aggiornamento sia delle informazioni che dei software per la gestione e l'analisi statistica di tali informazioni e la loro analisi attraverso metodiche scientifiche ben consolidate. Contemporaneamente attraverso l'utilizzo di strutture e personale specializzato i dati saranno appositamente stoccati e resi fruibili al mondo allevatorio che riceverà l'adeguata assistenza per la loro interpretazione e il loro diretto utilizzo al fine del miglioramento genetico della razza. Ogni anno il C.R.C.S. elaborerà gli Indici Genetici e provvederà alla loro diffusione e pubblicazione. (**ALLEGATO 1**);
- b) costituzione banca genomica del Sella Italiano per OCD e futura elaborazione indici genomici. Mediante la costituzione della banca genomica si intende stoccare in apposite strutture e con adeguate apparecchiature, il DNA dei soggetti Sella Italiano oggetto di selezione per identificare mediante un'indagine sul genoma, un set di SNPs associati a fenotipi di funzione e performance nel cavallo Sella Italiano e costruire, sulla base delle informazioni fornite dalla caratterizzazione genetica, profili genetici specifici per i fenotipi di funzione e prestazione utilizzati nello studio. Tale fase prevedrà l'individuazione, la raccolta e lo stoccaggio del

materiale biologico, l'estrazione del DNA con protocollo standardizzato presso il laboratorio del C.R.C.S. dove saranno effettuati tutti i controlli di qualità e saranno effettuate analisi di associazione genotipo-fenotipo utilizzando softwares e le metodologie statistiche progettate ad hoc o già esistenti e più adeguate all'esecuzione della metodica. La banca genomica, incrementata di anno in anno, costituirà il nucleo di partenza che sarà prontamente utilizzabile quando la Commissione tecnica centrale delibererà la necessità dell'indice genomico che permetterà l'integrazione delle informazioni degli indici genetici rendendo più accurata e precoce la valutazione genetica di ogni singolo animale. (ALLEGATO 2);

- c) realizzazione e aggiornamento dei protocolli sanitari per le visite dei riproduttori, *know how*, supporto veterinari incaricati e allevatori. Mediante le visite sanitarie, sarà ampliata la banca dati sanitaria che andrà aggiornata con le valutazioni dei soggetti Sella Italiano. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per lo studio dell'ereditarietà delle patologie dell'accrescimento, dell'individuazione dei soggetti da iscrivere nelle classi di riproduttori superiori e alla salvaguardia del benessere e della sanità dei soggetti iscritti al Libro Genealogico. Tali visite saranno effettuate da specialisti che riceveranno continua assistenza dal personale del C.R.C.S. che si occuperà attraverso apposita commissione medica di valutare gli esami clinici ricevuti e stoccati, nel rispetto della legge sulla privacy, nei server dell'Ateneo di Perugia (ALLEGATO 3).

Art. 2 – Impegno delle parti

Il programma concordato attiene a comuni interessi pubblici delle parti, in particolare la selezione del cavallo da sella italiano per il Ministero e la ricerca scientifica sul miglioramento genetico del cavallo sportivo per il C.R.C.S..

Pertanto le parti, ciascuna nell'ambito di competenza, si impegnano con le seguenti attività per il raggiungimento degli obiettivi definiti:

Il Ministero:

- a) provvede alla raccolta dei dati sul territorio nazionale ed alla conseguente implementazione della banca dati;
- b) organizza apposite manifestazioni per la valutazione morfologica degli equini, registrando i dati biometrici;
- c) raccoglie e registra i dati delle performance sportive sia per ciò che riguarda le competizioni organizzate direttamente dal Ministero, sia per ciò che riguarda le gare organizzate dalla FISE;
- d) si pone come raccordo con il mondo allevatorio per diffondere e promuovere le attività selettive realizzate (progettate);

e) concorda unitamente alla Commissione Tecnica Centrale eventuali modifiche od integrazioni al programma di selezione.

Il C.R.C.S.:

mediante l'utilizzo di personale specializzato individuato tra il personale tecnico e docente strutturato e/o ricercatore a tempo determinato e/o assegnisti di ricerca e/o con prestazioni di lavoro autonomo altamente specializzato:

- a) sviluppa le metodologie per il calcolo degli indici genetici
- b) realizza la costituzione della banca genomica per la conservazione del DNA dei soggetti per il controllo, anche ex post, di caratteri genetici. Il materiale collezionato sarà utilizzato per approfondite analisi genetiche di popolazione, caratterizzazione delle differenze e, compatibilmente con il reperimento di adeguati fenotipi, per studi di associazione.
- c) provvede alla supervisione e validazione delle valutazioni sanitarie dei soggetti che intendono essere avviati alla attività riproduttiva;
- d) fornisce agli operatori ed agli allevatori il supporto tecnico necessario per poter utilizzare al meglio le informazioni ottenute dalle ricerche finalizzate al miglioramento del Sella Italiano;
- e) provvede all'individuazione, secondo il proprio ordinamento, del personale specializzato da adibire alle sopracitate attività. Tale personale intratterrà, direttamente ed in modo esclusivo, il rapporto con il C.R.C.S..

Art. 3 – Durata

Il presente accordo ha validità di cinque anni, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.

Lo stesso è rinnovabile per uguale periodo, previa verifica tra le parti della sussistenza dei presupposti normativi e di pubblico interesse.

Art. 4 – Risorse finanziarie

Per la realizzazione del presente accordo è previsto un piano finanziario complessivo è di €. 77.400,00 annui, di cui €. 65.100,00 a carico del Ministero e €. 12.300,00 a carico del C.R.C.S.

Gli importi sono così suddivisi per le tre aree di azione:

AREA	IMPORTO TOTALE ANNUALE	A CARICO DEL MINISTERO	A CARICO DI C.R.C.S.
1) Indici genetici	€. 40.000,00	€. 33.600,00	€. 6.400,00

2) Banca genomica	€ 25.000,00	€ 21.000,00	€ 4.000,00
3) Visite sanitarie	€ 12.400,00	€ 10.500,00	€ 1.900,00

Per le attività di cui al numero 3) “Visite sanitarie” l’importo a carico del MiPAAF di € 10.500,00 è composto da un contributo fisso di euro 5.500,00 annui per le attività di aggiornamento delle schede sanitarie, per le attività inerenti la valutazione dei referti, per l’assistenza agli allevatori e ai veterinari incaricati e per l’estrazione e lo stoccaggio del materiale genetico e da un contributo variabile determinato in € 150,00 per ogni stallone valutato ed in € 50,00 per ciascuna femmina valutata, fino ad un massimo stimato in € 5.000,00 annui.

L’importo annuo di € 65.100,00 a carico del Ministero viene riconosciuto a favore del C.R.C.S. quale parziale ristoro per l’attività da svolgere dallo stesso per la realizzazione del programma illustrato nel piano generale.

I costi, indicati analiticamente ed in forma aggregata nel Piano generale, attengono alle seguenti categorie:

- a) costi relativi alle risorse umane da impiegare (in via esclusiva ovvero in quota parte) nelle attività in oggetto, con specifico riferimento al numero delle persone impiegate, alla loro qualifica ed alle giornate/uomo
- b) costi relativi a forniture di beni e servizi per lo svolgimento delle attività oggetto dell’accordo
- c) costi indiretti e non rendicontabili (quali, a titolo esemplificativo, attività di amministrazione, utenze, affitti, telecomunicazioni, manutenzione, ecc.)

Le risorse destinate al C.R.C.S. non hanno natura di corrispettivo, ma hanno esclusivamente la funzione di rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione del programma concordato.

Art. 5 – Modalità di erogazione

La corresponsione dei pagamenti verrà disposta con cadenza annuale, a seguito di richiesta da presentare da parte del C.R.C.S. nel mese di gennaio, in relazione all’anno appena concluso. Per ciascun anno dovrà essere presentata da parte del C.R.C.S. apposita relazione del Direttore del Centro attestante l’attività svolta nel periodo di interesse, corredata dalla dichiarazione dell’attività lavorativa prestata e dalla documentazione delle spese eventualmente sostenute.

Art. 6 – Piano finanziario

E’ allegato al presente accordo il piano finanziario (**ALLEGATO N. 4**) recante l’indicazione analitica delle spese da sostenere per ciascun progetto e la suddivisione delle stesse tra Ministero e C.R.C.S.

Il piano finanziario può essere modificato in ogni tempo, previo accordo tra le parti in ragione delle concrete esigenze correlate alle attività progettuali, ad invarianza degli oneri finanziari.

Art. 7 - Responsabilità

Sono responsabili per il presente accordo il Dirigente della PQAI 6 per il Ministero ed il prof. Maurizio Silvestrelli Direttore del C.R.C.S. per l'Università degli Studi di Perugia.

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo

Art. 8 – Utilizzazione degli elaborati e dei risultati

Entrambi i soggetti hanno pieno diritto d'uso dei risultati e degli elaborati relativi alle ricerche e/o sperimentazioni.

La pubblicazione e riproduzione dei risultati, consistenti negli indici genetici connessi al nome dei singoli cavalli, è subordinata al previo assenso da parte di entrambi i soggetti.

In ogni caso dovrà sempre essere indicato che si tratta di uno studio ed elaborazione dati frutto di un accordo di programma tra C.R.C.S. e Ministero.

Art. 9 – Riservatezza e segretezza

Resta convenuto tra le parti che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi, di cui il personale viene a conoscenza nello svolgimento delle attività in programma, non devono essere divulgati in alcun modo ed in qualsiasi forma, né possono essere utilizzati a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo

Art. 10 – Recesso

Le parti possono recedere dall'accordo ove si venisse a determinare l'impossibilità di portare a termine la presente collaborazione.

Le parti dovranno comunicare l'intenzione di recedere con preavviso di almeno sessanta giorni.

Il Ministero verificherà la possibilità di corrispondere in tutto od in parte le risorse finanziarie destinate, nel caso la collaborazione del C.R.C.S. abbia un'utilità tecnica apprezzabile.

Art. 11 - Consenso al trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali,

conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto, e attribuiscono alla sottoscrizione del contratto stesso il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Art. 12 Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, il C.R.C.S., con la sottoscrizione del presente accordo, assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico.

In tale veste si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, che saranno da C.R.C.S. nominati quali incaricati del trattamento, la massima segretezza e la riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante le prestazioni oggetto del presente accordo, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse del Ministero che degli interessati.

A tal fine C.R.C.S. si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui agli articoli 3 e seguenti del citato decreto n. 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

C.R.C.S. dovrà altresì corrispondere ad eventuali specifiche indicazioni sul trattamento di tali dati forniti dal Ministero, il quale potrà, in qualunque momento, chiedere specifiche informazioni ed effettuare ispezioni per la verifica della rispondenza alle finalità consentite.

Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, il Ministero sarà manlevato da qualsiasi forma di risarcimento.

C.R.C.S. si impegna, inoltre, a non utilizzare le informazioni ed i dati raccolti per conto del Ministero nell'ambito di attività diverse da quelle oggetto del presente accordo.

La violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati può essere causa di recesso dall'accordo.

Art. 13 – Attività aggiuntive

Con separati accordi le parti potranno concordare la realizzazione di ulteriori attività correlate alla selezione del cavallo sportivo, quali la strutturazione, costituzione, programmi di selezione e genetici per il costituendo Libro genealogico del Pony Italiano, e la programmazione ed organizzazione di corsi di aggiornamento per tecnici e veterinari.

Anche per le ulteriori attività dovrà essere concordato il piano progettuale ed il relativo piano finanziario.

Art. 14 – Elenco allegati

Sono allegati al presente accordo i seguenti documenti, che, debitamente sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) *Allegato 1* - Aggiornamento banche dati, elaborazione, implementazione e divulgazione indici genetici Sella Italiano
- b) *Allegato 2* - costituzione banca genomica e studi preliminari di elaborazione degli indici genomici.
- c) *Allegato 3* - Realizzazione e gestione dei protocolli sanitari per le visite dei riproduttori
- d) *Allegato 4* – Piano finanziario

Art. 15 – Sottoscrizione - Efficacia

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il presente accordo è stipulato in formato elettronico mediante apposizione di firma digitale.

Il presente atto viene inviato agli organi competenti per i controlli previsti dalle disposizioni normative vigenti ed avrà efficacia dal momento della sua registrazione

Data del protocollo

Per il MiPAAF

Il Direttore Generale PQAI

Dr. Francesco Saverio Abate

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Per l'Università degli Studi di Perugia

Il Direttore del Dip. Medicina Veterinaria

Prof. Fabrizio Rueca

Firmato digitalmente ai sensi del CAD